



UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793406090 - E. mail: protocollo@pec.unionecoros.it

Progetto di gestione

“Servizi di assistenza per l'adeguamento delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di D.P.O. (*Data Protection Officer*) ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1 del suddetto regolamento europeo”

05

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO E DURATA

Art. 1 - Definizioni principali

Art. 2 - Oggetto generale dell'appalto

Art. 3 – Luogo di esecuzione

Art. 4 - Durata del contratto di appalto. Rinnovo opzionale e proroga tecnica.

Art. 5 - Importo dell'appalto e prezzo posto a base di gara

Art. 6 - Revisione dei prezzi

Art. 7 - Proroga tecnica

PARTE II - INDICAZIONI E PRESTAZIONI SPECIFICHE INERENTI LE FUNZIONI DI D.P.O. (SERVIZI A CORPO)

Art. 8 - Svolgimento generale del servizio e obblighi specifici

Art. 9 - Prestazioni, funzioni e responsabilità di D.P.O.

Art. 10 - Competenze professionali e profilo di conoscenze richiesto al D.P.O.

Art. 11 – Modalità di assunzione delle funzioni di D.P.O.

PARTE - III INDICAZIONI E PRESTAZIONI ULTERIORI (SERVIZI A MISURA)

Art. 12 - Assistenza tecnica e supporto professionale operativo in loco

Art. 13 – Pareri legali

Art. 14 – Partecipazione a riunioni degli organi politici e tecnici

Art. 15 – Formazione e addestramento del personale

PARTE - IV OBBLIGHI IM MATERIA DI PERSONALE E RAPPORTI DI LAVORO

Art. 16 - Personale. Condizione giuridica e contrattuale

Art. 17 - Obblighi dell'operatore economico nei confronti del proprio personale

Art. 18 - Compiti e funzioni dell'ente appaltante

PARTE V - CONTABILITÀ E PAGAMENTO CORRISPETTIVO

Art. 19 - Compenso e modalità di pagamento

Art. 20 - Varianti, estensioni, diminuzioni e servizi straordinari

PARTE VI - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Art. 21 - Responsabilità dell'operatore economico

Art. 22 - Cessione e subappalto

Art. 23 - Garanzie

Art. 24 - Copertura assicurativa

PARTE VII - VERIFICHE E PENALI

Art. 25 - Direzione dell'esecuzione e verifica

Art. 26 - Obbligo di cooperazione

Art. 27 - Verifiche e controlli

Art. 28 - Inadempienze e penalità

Art. 29 - Risoluzione del contratto

Art. 30 - Esecuzione d'ufficio

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Forma delle comunicazione all'operatore economico

Art. 32 - Spese contrattuali

Art. 33 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 34 - Foro competente e controversie

Art. 35 - Norme di rinvio

ALLEGATI

Allegato A) Elenco prezzi a corpo e a misura servizi in appalto

Allegato B) Requisiti minimi di competenza ed esperienza professionale del D.P.O.

PARTE I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO E DURATA

Art. 1 - Definizioni principali

Ai fini del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e della sua interpretazione le parti assumono e convengono le seguenti definizioni:

- a) «**Appalto**»: parte del regime contrattuale a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la stazione appaltante affida in regime di contratto di appalto i *servizi aggiuntivi* dietro corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;
- b) «**Capitolato speciale di appalto**»: indica il documento vincolante per le parti ed avente natura contrattuale contenente le specifiche di esecuzione della gestione funzionale ed economica del servizio;
- c) «**Codice dei contratti pubblici**»: il Decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni;
- d) «**Codice in materia di protezione dei dati personali**»: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.*
- d) «**Stazione appaltante**» e/o «**Amministrazione aggiudicatrice**»: l'Unione dei comuni del Coros;
- e) «**Operatore economico**» e/o «**Esecutore del servizio**»: è il soggetto individuato a seguito dell'espletamento del procedimento di scelta del contraente, cui è affidato e aggiudicato il contratto di appalto del servizio;
- f) «**Parti**»: indica l'Unione dei comuni, i Comuni aderenti al servizio associato e l'Operatore economico;
- g) «**R.U.P.**»: il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del *Codice dei contratti pubblici*
- h) «**Rappresentante dell'Operatore economico**»: il Responsabile tecnico e operativo del servizio affidato in appalto individuato dall'Operatore economico.
- i) «**Regolamento europeo**» e/o «**GDPR**»: *Regolamento della Comunità Europea 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*
- l) «**Servizio/i**»: indica i servizi e le attività affidati all'Operatore economico.

Art. 2 - Oggetto generale dell'appalto

1. È oggetto del *presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* l'affidamento all'esterno, da parte di più autorità pubbliche, delle funzioni di D.P.O. (*Data Protection Officer*) ai sensi dell'art. 37, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, unitamente a servizi di consulenza e assistenza per l'adeguamento/gestione delle procedure. L'Unione dei comuni agisce in proprio e su delegazione amministrativa dei seguenti comuni aderenti all'Unione: Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

2. I servizi, da svolgere secondo le modalità meglio specificate nei successivi articoli, sono i seguenti:

- a) funzioni di D.P.O. (*Data Protection Officer* - Responsabile Protezione Dati) per l'Unione dei comuni e per tutti gli enti aderenti, in attuazione dell'art. 37, comma 5, del Regolamento Europeo;
- b) assistenza tecnica, supporto specialistico e operativo in loco presso l'Unione dei comuni e i singoli comuni aderenti;

- c) definizione e pianificazione delle misure necessarie al raggiungimento di un livello di sicurezza adeguato e conforme agli standards previsti; implementazione di un sistema di “autocontrollo”, monitoraggio, l’aggiornamento e l’implementazione delle misure di sicurezza e la documentazione di tutta l’attività che viene svolta a tali fini;
- d) attività di consulenza e attività di formazione periodica dei dipendenti dei comuni aderenti alla gestione informata associata del servizio, nei diversi settori interessati, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi ed aumentare la capacità di prevenzione.

Art. 3 - Luogo di esecuzione

1. Le attività oggetto del servizio saranno svolte nella sede dell’Unione e/o, qualora necessario, nelle sedi dei comuni destinatari dei servizi, o da remoto, tenuto conto delle esigenze dell’Unione e dei Comuni destinatari dei servizi, attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici, e mediante specifici incontri on site preventivamente concordati.
2. L’Operatore economico e il D.P.O. incaricato si obbligano a rendere le prestazioni dedotte in contratto a favore dell’Unione e dei comuni destinatari dei servizi, garantendo la presenza in loco per almeno mezza giornata (4 ore continuative ciascuna) al mese; inoltre, nel caso di attività ispettive promosse dall’autorità di controllo/Garante, il D.P.O. dovrà assicurare la propria presenza o quella di un proprio collaboratore (appartenente al team DPO) presso la sede dell’ente nel quale si sta svolgendo l’ispezione, entro il termine massimo di n. 2 ore dall’inizio dell’attività ispettiva medesima. Resta inteso che sarà onere dell’Unione informare immediatamente l’Operatore economico e il D.P.O. incaricato dei controlli predetti, non appena ne venga a conoscenza.

Art. 4 - Durata del contratto di appalto. Rinnovo opzionale e proroga tecnica.

1. L’appalto ha validità per **mesi 36 (trentasei)** decorrenti dall’effettivo inizio del servizio.
2. Il periodo contrattuale decorre dalla sottoscrizione del Verbale di consegna con il quale l’esecutore del servizio prende formalmente in carico l’esecuzione del servizio richiesto per la durata del contratto. Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra l’Esecutore del servizio e la Stazione Appaltante, e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione del servizio.
3. L’Unione dei comuni si riserva la facoltà, nel permanere della delegazione amministrativa dei comuni aderenti, di **rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per una durata pari a **mesi 36 (trentasei)**, per l’importo risultante dal procedimento di gara, salvo revisione prezzi, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze se presenti. L’Unione dei comuni esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto originario.
4. La Stazione appaltante, qualora ricorressero le condizioni previste dall’art. 32 del *Codice dei contratti pubblici*, si riserva la facoltà di richiedere, in casi di urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, l’esecuzione anticipata del servizio, previa sottoscrizione del Verbale di consegna.
5. È escluso ogni tacito rinnovo. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dal presente Capitolato. Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. Per lo stesso motivo l’esecutore del servizio è tenuto, anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto, a garantire il servizio fino al subentro del nuovo operatore economico.

Art. 5 - Importo dell’appalto e prezzo posto a base di gara

1. Il valore complessivo del servizio, per la durata di **mesi 36 (trentasei)** è stimato

complessivamente in € **68.850,00** relativamente all'importo a base di gara, oltre € 0,00 per oneri di sicurezza per ischi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge per le prestazioni soggette all'imposta, da **contabilizzare parte a corpo e parte a misura**. Sull'elenco dei prezzi unitari a corpo e a misura sarà applicato il ribasso percentuale proposto in sede di gara.

2. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, sia per la parte a corpo che per la parte **a misura**, viene definito a seguito della componente di ribasso offerta in sede di gara, sull'importo base, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, in base al quadro economico di progetto. Nel prezzo unitario si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante all'Operatore economico il costo del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non, dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

3. All'operatore economico sarà esclusivamente corrisposto, per la parte a misura, l'importo pari al costo unitario delle prestazioni richieste ed erogate derivante dal prezzo offerto in sede di gara, regolarmente attestate e certificate conformi a regola d'arte, per quantità e qualità, dal RUP/Direttore dell'esecuzione. Il sopra indicato valore economico per la componente a misura è puramente indicativo e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà tenuta a corrispondere all'operatore economico aggiudicatario un corrispettivo rapportato unicamente alla quantità di erogazione effettiva del servizio che dovesse rendersi necessario e richiesto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

1. I corrispettivi indicati in sede di gara non potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto. Il prezzo offerto dall'operatore economico non sarà soggetto a revisione.

Art. 7 - Proroga tecnica

1. Si precisa che nel caso in cui allo scadere del contratto, la Stazione appaltante si trovasse nell'eventualità di non aver concluso le procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente esecutore del servizio, lo stesso potrà essere prorogato esclusivamente in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del *Codice dei contratti pubblici*. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente esecutore del servizio.

2. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

PARTE II

INDICAZIONI E PRESTAZIONI SPECIFICHE INERENTI LE FUNZIONI DI D.P.O. (SERVIZI A CORPO)

Art. 8 - Svolgimento generale del servizio e obblighi specifici

1. L'esecuzione del servizio è subordinato all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti nei documenti tecnici di progetto, nel presente Capitolato e nei documenti di gara.
2. Il servizio dovrà essere effettuato, per le prestazioni da erogare in loco, presso la sede dell'Unione dei comuni e/o presso le sedi dei comuni aderenti secondo le indicazioni della Stazione appaltante.
3. L'Operatore economico dovrà svolgere il servizio con proprie qualificate risorse umane e strumentali. Nessun rapporto di subordinazione verrà ad instaurarsi tra la Stazione appaltante ed il personale, a qualsiasi titolo, dell'Operatore economico.

Art. 9 - Prestazioni, funzioni e responsabilità di D.P.O.

1. Le prestazioni inerenti le funzioni e la responsabilità di D.P.O. (*Data Protection Officer*) sono previsti dal Regolamento Europeo, principalmente dall'art. 39, e consistono, a titolo indicativo:

a) informare e fornire consulenza costante e continua al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'UE o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare sull'osservanza e attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'UE o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo.

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali.

e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso.

g) riferire al vertice gerarchico del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento dell'Unione e dei comuni destinatari dei servizi.

2. Il D.P.O. **supporta** l'Unione e i comuni destinatari dei servizi nella realizzazione degli adempimenti necessari ad adeguarsi e a gestire correttamente i procedimenti e le attività amministrative nel rispetto del Regolamento Europeo, e in particolare:

a) coordina l'attività degli uffici degli enti tenuti ad aggiornare e modificare il Regolamento dei singoli enti per la gestione della privacy, secondo le indicazioni cogenti del Garante della protezione dei dati personali.

b) fornisce consulenza circa la predisposizione ed aggiornamento dell'Ente del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento Europeo, per quanto concerne la mappatura dei processi e per una ricognizione dettagliata dei trattamenti di dati personali svolti dall'ente e verifica che questi avvengano nel rispetto dei principi fondamentali, del principio di liceità e abbiano un fondamento giuridico. All'interno del registro, da predisporre in formato elettronico e/o cartaceo, saranno specificati nome e contatti di riferimento del titolare del trattamento e del DPO, i trattamenti svolti e le loro principali caratteristiche specificando per ognuno:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali coinvolti;
- descrizione soggetti interessati;
- categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione di tali dati;
- eventuali trasferimenti di dati a paesi terzi;
- misure di sicurezza tecniche/organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento Europeo al fine di garantire un livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio;
- tempi di conservazione dati;
- ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte.

c) fornisce pareri giuridici sui trattamenti dei dati che potrebbero generare un elevato rischio per la libertà e i diritti della persona fisica ai fini della redazione da parte dei Titolari della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del Regolamento Europeo). La valutazione è svolta dagli Enti, in particolare nei casi seguenti:

- aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, comma 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10;
- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

La valutazione d'impatto contiene almeno:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
- le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

d) a seguito dell'attività di mappatura **cura** la verifica e l'adeguamento della documentazione e delle informative;

e) sorveglia e fornisce consulenza ai Titolari sull'attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative sugli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;

f) fornisce supporto giuridico e professionale al Titolare, in accordo con le figure competenti (Responsabile della Transizione Digitale e Amministratore di sistema), circa le azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica e per qualsiasi problematica necessiti un intervento congiunto e coordinato;

g) fornisce consulenza sulle problematiche relative alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica.

h) predisporre report semestrale riguardo al livello di conformità di ciascun Ente, al GDPR;

i) redige una relazione annuale delle attività svolte da sottoporre al Titolare dei singoli Enti;

l) coinvolge costantemente ed informa periodicamente - con cadenza almeno trimestrale e via email - il Delegato Privacy dei singoli Enti sullo stato delle attività svolte.

Art. 10 - Competenze professionali e profilo di conoscenze richiesto al D.P.O.

1. L'Operatore economico indicherà, nell'offerta tecnica, in sede di procedimento di scelta del contraente, il nominativo del professionista qualificato di comprovata esperienza pregressa e specifica professionalità che dovrà svolgere, per il periodo di durata del contratto, tutti i compiti di D.P.O. esterno, esplicitamente previsti dall'art. 39 del Regolamento Europeo. I requisiti minimi di esperienza e capacità professionale sono indicati nell'allegato B) al presente capitolato.

2. Il D.P.O. è designato dall'Unione unitariamente, per l'intero sistema di gestione associata del servizio, in funzione delle qualità professionali, in particolare dell'esperienza professionale, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento Europeo, desumibili dal curriculum professionale.

Art. 11 – Modalità di assunzione delle funzioni di D.P.O.

1. La funzione e la responsabilità di D.P.O. (*Data Protection Officer*) ai sensi dell'art. 37, comma 1 e comma 3, del Regolamento Europeo, è assunta unitariamente, per conto dell'Unione dei comuni in proprio e per i seguenti comuni deleganti: Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

2. Il D.P.O. indicato dall'Operatore economico, in possesso dei requisiti di competenza professionale richiesti dal presente Capitolato, è designato con provvedimento dell'Unione dei comuni del Coros e opera con le garanzie di indipendenza del ruolo previste dall'art. 38 del Regolamento Europeo per tutti i comuni destinatari dei servizi. Nell'atto di designazione, che accede al sottostante contratto di servizi, dovranno essere indicate le motivazioni della scelta di tale figura.

PARTE III

INDICAZIONI E PRESTAZIONI ULTERIORI (SERVIZI A MISURA)

Art. 12 - Assistenza tecnica e supporto professionale operativo in loco

1. L'Operatore economico dovrà inoltre garantire prestazioni di supporto e affiancamento professionale e operativo, se richiesto e secondo le necessità, dell'Unione e/o dei comuni destinatari dei servizi, in loco, presso la sede dell'Unione e/o dei comuni destinatari del servizio, mediante proprie risorse umane qualificate, da indicare in sede di procedimento di scelta del contraente.
2. Tali attività consistono nel supporto operativo e affiancamento professionale a favore degli incaricati dei singoli enti, per la predisposizione, gestione e tenuta della documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di privacy (registri, comunicazioni, direttive, circolarti), compreso il supporto alla stesura materiale degli atti, documenti, relazioni e provvedimenti amministrativi per la parte inerente la *privacy* e la predisposizione di specifici *audit privacy* interni che esterni.
3. L'Operatore economico dovrà assicurare la presenza in loco di proprie delle risorse umane qualificate in materia di *data protection* per il numero delle ore richiesto, entro due giorni lavorativi dalla richiesta formale dell'Unione.

Art. 13 - Pareri legali

1. L'Operatore economico dovrà rilasciare, se richiesto, e secondo le necessità dell'Unione e/o dei comuni destinatari dei servizi, **pareri legali** scritti nei casi diversi dalle altre attività di consulenza ordinarie previste nel precedente art. 8.
3. L'Operatore economico dovrà rilasciare i pareri legali entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta formale dell'Unione, salvi i casi d'urgenza motivata.

Art. 14 - Partecipazione a riunioni degli organi politici e tecnici

1. L'Operatore economico dovrà garantire, se richiesto e secondo le necessità, dell'Unione e/o dei comuni destinatari dei servizi, la partecipazione del D.P.P. a riunioni straordinarie degli organi di direzione politica e/o organi tecnici dell'Unione e/o dei comuni destinatari dei servizi, non comprese nei compiti ordinari contabilizzati a corpo, qualora debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati.

Art. 15 - Formazione e addestramento del personale

1. L'Operatore economico dovrà garantire, in aggiunta alle prestazioni di affiancamento e consulenza previste dal presente Capitolato, la formazione obbligatoria prevista dagli artt. 29, 32 e 39 del GDPR e l'addestramento ai responsabili e ai titolari del trattamento e a tutti i dipendenti dell'Unione e dei comuni destinatari dei servizi. A tal fine dovrà proporre una programma di formazione ed aggiornamento annuale degli operatori dei singoli Enti, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati.
2. La formazione dovrà essere erogata da esperti qualificati in materia di *data protection* in ambito pubblico e/o privato, con moduli unitari, in modalità frontale presso la sede dell'Unione o presso i comuni destinatari dei servizi, secondo le indicazioni e le modalità fornite dall'Unione.
3. L'Operatore economico dovrà garantire, nel pacchetto formativo, le funzioni di *Tutor* per l'assistenza nei confronti dei partecipanti agli eventi formativi (ricezione iscrizioni, attività di assistenza didattica, collegamento tra docenti e partecipanti sia per quanto attiene i contenuti formativi sia per quanto riguarda gli aspetti pratico -logistici, mantenimento, presidio e gestione dell'aula per l'accoglienza e l'eventuale soluzione dei problemi logistici connessi, la distribuzione del materiale didattico, la raccolta delle firme di presenza). Il *Tutor* è individuato nell'ambito del personale interno e/o collaboratore esterno dell'Operatore economico e deve essere dotato di

adeguata competenza tecnica.

4. I giorni, gli orari in cui si svolgeranno i moduli formativi, saranno preventivamente concordati, unitamente agli argomenti, in relazione alle necessità formative, alle esigenze organizzative e quelle logistiche.

PARTE IV

OBBLIGHI IM MATERIA DI PERSONALE E RAPPORTI DI LAVORO

Art. 16 - Personale. Condizione giuridica e contrattuale

1. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio opera sotto la direzione e responsabilità dell'operatore economico. Gli operatori impiegati daranno conto del loro operato all'esecutore del servizio, che sarà il responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Unione dei comuni ed il personale incaricato dall'Esecutore del servizio, il quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del *Codice dei contratti pubblici*, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo Codice dei contratti pubblici.
3. L'operatore economico è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del CCNL, della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio.
4. Le condizioni normative e retributive che l'operatore economico si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i servizi relativi al presente capitolato.
5. In caso di violazione degli obblighi contrattuali l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6 del *Codice di contratti pubblici*.
6. L'operatore economico dovrà esibire, su semplice richiesta dell'Unione, il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora L'operatore economico non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Unione procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.
7. Qualora l'Unione contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più operatori per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, L'operatore economico dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

Art. 17 - Obblighi dell'operatore economico nei confronti del proprio personale

1. L'operatore economico aggiudicatario assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di affidamento del servizio, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile in provincia di Sassari.
2. Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte potrà essere clausola di risoluzione contrattuale in danno dell'operatore economico medesimo.
3. In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell'Ispettorato del lavoro o da parte dell'INPS e dell'INAIL di violazione agli obblighi, retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l'importo delle somme non pagate. In questo caso l'Unione è autorizzato a

sospendere i pagamenti a favore dell'operatore economico per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dall'operatore economico aggiudicatario in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.

4. È escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'amministrazione comunale ed il personale dell'operatore economico.

Art. 18 - Compiti e funzioni dell'ente appaltante

1. L'ente appaltante, attraverso il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione svolgerà compiti e funzioni di:

- a) coordinamento e monitoraggio del servizio nel sistema Unione;
- b) sviluppo delle linee di indirizzo delle azioni;
- c) verifica dello stato di attuazione dei singoli interventi e del buon andamento complessivo del servizio nei singoli comuni;
- d) verifica del livello di soddisfazione dei comuni destinatari del servizio.

PARTE V

CONTABILITÀ E PAGAMENTO CORRISPETTIVO

Art. 19 - Compenso e modalità di pagamento

1. Con l'importo di cui al precedente art. 4, l'operatore economico esecutore del servizio si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, per la **parte a corpo** e per la parte **a misura**, con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate periodiche **semestrali** posticipate, secondo quanto previsto dal contratto. Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento entro 30 giorni successivi alla data di presentazione di regolare fattura, sulla base dello stato di realizzazione e progressione delle attività, supportati da una Relazione di accompagnamento sull'andamento delle attività medesime.
3. **La fattura potrà essere emessa solo a seguito di emissione del certificato di pagamento** da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione che verifica la regolare effettuazione della prestazione contrattuale in ordine all'esecuzione del servizio e l'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e l'operatore economico non può vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.
4. Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e pertanto sull'importo netto progressivo delle prestazioni saranno operate le ritenute dello 0,50 per cento svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. I pagamenti all'operatore economico saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile all'Unione per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. A tal fine la fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'ANAC e il codice univoco dell'Ente.
6. Nell'ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell'appaltatore, quest'ultimo non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.
7. L'Esecutore del servizio, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale e l'eventuale normativa di esenzione.

Art. 20 - Varianti, estensioni, diminuzioni e servizi straordinari

1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere l'esecuzione di prestazioni aggiuntive all'operatore economico, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, compresa la necessità di estendere il servizio ai termini di legge.
2. Al fine della determinazione dell'eventuale aumento o riduzione del corrispettivo, si farà

riferimento al quadro economico presentato in sede di gara.

PARTE VI

RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Art. 21 - Responsabilità dell'operatore economico

1. L'operatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone o enti, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno a completo carico dell'operatore economico, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti dell'Unione che pertanto è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto per attività dell'Operatore economico e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Art. 22 - Cessione e subappalto

1. Sono vietati la cessione del contratto, anche parziale e il subappalto del servizio.
2. Nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'art. 105 e 106 del *Codice dei contratti pubblici*.

Art. 23 - Garanzie

1. A norma dell'art. 103 del *Codice dei contratti pubblici*, l'Esecutore del servizio deve costituire, prima della stipula del contratto di appalto, la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 93 e conformemente allo schema approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.
3. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
4. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dalla Stazione appaltante solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale. Entro tale termine la Stazione appaltante procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte.
5. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Art. 24 - Copertura assicurativa

1. L'operatore economico affidatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile e professionale verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati nella gestione del servizio. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore a euro 1.000.000,00.
2. Copia conforme della polizza sarà fornita dall'Operatore economico prima della stipula del contratto e/o della consegna del servizio se anticipata. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

PARTE VII

VERIFICHE E PENALI

Art. 25 - Direzione dell'esecuzione e verifica

Il coordinamento operativo e la verifica della gestione del servizio educativo è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione, nominato dal RUP in seno al personale in servizio nell'Unione dei comuni.

Art. 26 - Obbligo di cooperazione

Anche al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, l'esecutore del servizio e il personale di questi (utilizzato nel servizio) dovranno comunicare al Responsabile del servizio (RUP), tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio, di cui in ragione del proprio compito dovessero venire a conoscenza.

Art. 27 - Verifiche e controlli

1. L'Unione dei comuni ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 28 - Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Unione dei comuni.
2. L'affidatario, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 500,00 per ogni evento – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
 - a) si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
 - b) esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inadeguato o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti dei destinatari dei servizi;
 - c) non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Direttore dell'esecuzione, procederà alla contestazione formale, invitando l'esecutore del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'esecutore del servizio non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
5. L'Unione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'esecutore del servizio, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai

provvedimenti che l'Unione dei comuni sarà costretta ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'esecutore del servizio saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse. Trovano applicazione le disposizioni per l'accordo bonario previste dall'art. 205 e 206 del *Codice dei contratti pubblici*.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

1. Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui:

- a) l'aggiudicatario subappalti il servizio oggetto dell'appalto;
- b) l'Unione, accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fissa un congruo termine entro il quale il soggetto aggiudicatario del servizio si debba uniformare a tali condizioni e trascorra inutilmente il termine stabilito;
- c) interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre 2 giorni;
- d) ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, tale da incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla puntualità nella esecuzione degli interventi individualizzati richiesti;
- e) ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'aggiudicatario del servizio non presenti documenti previsti a termini di legge;
- f) il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Esecutore del servizio siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

2. Qualora l'Esecutore dei servizi interrompa senza giustificato motivo le prestazioni, il presente contratto si intenderà risolto di diritto e l'importo da corrispondere per le prestazioni effettivamente rese verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter accedere a futuri contratti con l'Unione dei comuni.

3. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non bastasse, saranno addebitati all'aggiudicatario senza alcun pregiudizio per le penalità previste dal presente Capitolato.

4. In caso di risoluzione del contratto, all'esecutore sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione ed azione giudiziaria che si renda opportuna per rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti.

Art. 30 - Esecuzione d'ufficio

1. Qualora l'appaltatore, nonostante sia stato diffidato, non si sia determinato ad adempiere, il responsabile del servizio potrà far eseguire ad altra ditta la prestazione dovuta con costi a totale carico dell'operatore economico inadempiente.

2. Le somme necessarie all'esecuzione d'ufficio verranno trattenute dal canone dovuto. Qualora non sia possibile, si provvederà ad incamerare la parte di cauzione necessaria a coprire le spese.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Forma delle comunicazione all'operatore economico

1. Tutte le comunicazioni le intimazioni e le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione inerente il contratto d'appalto sia ad uso interno che ad uso esterno sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, tramite posta elettronica certificata. Per le finalità istituzionali l'operatore economico dovrà utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato dpo@unionecoros.it o altro indirizzo generato e assegnato dall'Unione dei comuni

Art. 32 - Spese contrattuali

1. Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata in formato elettronico.
2. Del contratto costituiranno parte integrante le schede progettuali per la gestione del servizio approvate dalla Giunta comunale unitamente ai documenti di gara approvati con la determinazione a contrarre e con la determinazione di aggiudicazione.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo e registro e ogni altra spesa inerente il presente contratto. È fatta salva qualsiasi esenzione e/o agevolazione fiscale o di altro genere disposta dalla legge. Le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore saranno a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore per le singole prestazioni dedotte in contratto.
4. Nel caso in cui non si addivenisse alla stipula del contratto, per ragioni imputabili all'aggiudicatario, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e alla revoca dell'aggiudicazione e alla successiva aggiudicazione a norma del Codice dei contratti pubblici.

Art. 33 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento della comunità europea 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, n. 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Unione dei comuni è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle attività dell'azione. Il trattamento di dati sensibili è autorizzato ai sensi della Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, delle norme vigenti.
2. L'Esecutore del servizio in quanto affidatario del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo di un proprio referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati. L'operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Regolamento della comunità europea 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, n. 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*) e ad ogni altra indicazione da parte del titolare del trattamento che è l'Unione dei comuni come specificato nel presente capitolato. Il trattamento dei dati avverrà anche con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
4. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai

sensi del Regolamento della comunità europea 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti i diritti di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del servizio amministrativo dell'Unione dei comuni.

Art. 34 - Foro competente e controversie

1. Il Foro di Sassari sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente capitolato.
2. Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del servizio, il gestore non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice dei contratti pubblici è escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi e in materia di contratti e appalti pubblici e ordinamento delle autonomie locali.

ALLEGATI

Allegato A) Elenco prezzi a corpo e a misura servizi in appalto

Allegato B) Requisiti minimi di competenza ed esperienza professionale del D.P.O.